



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO GABINETTO DELLA SINDACA

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO E DELLA GESTIONE DELL’EVENTO “CIOCCOLATÒ”

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa

CiocolaTò in questi anni si è affermato in Italia come uno dei maggiori appuntamenti annuali del settore dolciario, ottenendo risultati sempre più importanti.

L’iniziativa è nata nel 2002 quando, all’interno della politica di valorizzazione del patrimonio enogastronomico piemontese e delle sue eccellenze produttive, ed a fronte della precedente esperienza di collaborazione nella realizzazione della manifestazione “Eurochocolate”, la Civica Amministrazione ha preso coscienza dell’opportunità di una maggiore identificazione delle attività volte alla promozione del cioccolato con il territorio.

L’ultima edizione di **CiocolaTò** del 2015 è stata un vero “*Chocolate Exploit*”, ottima è stata la partecipazione del pubblico, che ha toccato punte record di 340.000 visitatori nei due weekend, che conferma un *trend* di ripresa dei consumi rispetto agli anni precedenti.

La nuova Amministrazione intende rinnovare, integrare ed ampliare l’organizzazione dell’evento, rendendo così necessaria la creazione di un nuovo brand di *CiocolaTò* che consenta di strutturare e articolare l’evento in modo durevole e più ricco, nel nuovo paniere di eventi cittadini, ricollocando l’iniziativa nel calendario accresciuto di manifestazioni.

Inoltre la manifestazione di *CiocolaTò*, con un qualificato allestimento, verrà preceduto da un nuovo appuntamento denominato “Aspettando CiocolaTò”, rivolto ad esaltare le Eccellenze dei maestri cioccolatai del territorio, unito ad un’attività pedepedeutica, di preparazione e di promozione all’evento principale.

La pianificazione dell’evento principale prevede fino ad un massimo di sette edizioni autunnali di “**CiocolaTò**”, atteso fra ottobre e novembre per gli anni 2017/2020 (4 edizioni) con la possibilità di successivo affidamento fino al 2023 (ulteriori 3 edizioni), che precede i festeggiamenti delle festività natalizie e che esalta il connubio con le prelibatezze alimentari dell’autunno.

L’allestimento avverrà nella storica e suggestiva Piazza San Carlo e il tratto di Via Roma pedonale, compreso tra la Piazza San Carlo e Piazza Castello (All.1).

Al fine di garantire la sostenibilità economica dell’iniziativa, in funzione delle caratteristiche allestitivo sotto riportate e in relazione alla necessità di prevedere

comunque la presenza di grandi allestimenti con un loro spazio connotato di grafica specifica di grandi dimensioni, si prevede uno spazio dedicato e ubicato nel Piazzale Valdo Fusi (All.2).

Per le 7 potenziali edizioni autunnali la gestione degli eventi e la concessione dell'uso del marchio, verrà affidata ad un soggetto organizzatore che oltre alla gestione complessiva della sezione espositiva commerciale, dovrà curare anche gli aspetti di progettazione e realizzazione di eventi culturali, didattici, di intrattenimento e spettacolo.

È escluso l'uso del marchio a soggetti sia pubblici che privati diversi dall'aggiudicatario della gara.

Il concessionario dovrà svolgere le opere relative alla realizzazione delle manifestazioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché delle modalità e dei tempi indicati per il progetto presentato in sede di offerta.

Le iniziative potranno essere finanziate, nel rispetto delle normative in materia fiscale e tributaria, attraverso: **Introiti** derivanti dal noleggio degli spazi dell'area commerciale; **Sponsorizzazioni** di aziende e enti pubblici e privati; **Contributi** da soggetti pubblici e privati; **Eventuale vendita di biglietti** d'ingresso per specifiche iniziative approvate dalla Città.

La Città garantisce l'esclusività dell'iniziativa realizzata su suolo pubblico in Piazza San Carlo, tratto pedonale di Via Roma e Piazzale Valdo Fusi, stabilendo già sin d'ora che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b del vigente Regolamento COSAP, l'occupazione sarà esclusa dall'applicazione del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico in quanto attività di pubblico interesse richiesta dalla Città.

Rimane a carico del concessionario il canone, posto a base di gara e suscettibile di offerta in rialzo, per l'uso del Marchio e per la gestione dell'evento, previsto dalla presente procedura.

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino intende procedere all'affidamento in concessione del marchio per l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni CioccolaTò, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 ed art. 164 D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), in quanto compatibili.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Città di Torino intende realizzare la manifestazione turistico-commerciale denominata "CioccolaTò" dal 2017-2020 (4 edizioni) con la possibilità di successivo affidamento fino al 2023 (ulteriori 3 edizioni), rinnovandola, arricchendola nei contenuti e nella cornice esaltando le tradizioni cioccolatiere locali e nazionali senza però tralasciare quelle internazionali, rappresentate da espositori stranieri che costituiscono veicolo privilegiato per la promozione di Torino nei loro paesi. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla diffusione dell'eccellenza artigianale torinese e piemontese e alla promozione dell'evento anche fuori del territorio italiano allo scopo di internazionalizzare la manifestazione ed attrarre turisti, che incuriositi da CioccolaTò, possano scoprire la città ospitante.

Sono completamente a carico del soggetto individuato quale gestore (concessionario) - i seguenti adempimenti:

- progettazione, coordinamento e gestione complessiva della sezione espositiva commerciale;

- progettazione e realizzazione di eventi culturali finalizzati alla divulgazione e alla didattica, all'intrattenimento e allo spettacolo;
- fornitura e allestimento di stand, arredi, etc.;
- attività di comunicazione e promozione, concordata con la Città di Torino, a carattere nazionale ed internazionale;
- organizzazione e realizzazione di ulteriori servizi accessori;
- relative procedure autorizzative ed eventuali oneri conseguenti, legati alla realizzazione degli eventi o all'ottenimento di licenze di pubblico spettacolo;
- manutenzione e pulizia giornaliera delle location della manifestazione, nonché della corresponsione della Tassa smaltimento dei Rifiuti (TARI);

La manifestazione dovrà rappresentare il settore produttivo e di vendita del prodotto cioccolato, essere occasione di diffusione delle tradizioni che Torino vanta in tale ambito nonché momento di promozione delle nuove idee sul tema.

Al fine di incrementare la presenza turistica potranno essere realizzati interventi mirati a:

- a) ottenere una partecipazione di pubblico e di espositori più internazionale;
- b) creare un maggiore coinvolgimento di esercizi pubblici e strutture ricettive della città;
- c) coinvolgere le istituzioni museali/culturali torinesi (mostre tematiche, visite guidate, rassegne cinematografiche a tema, etc.).

CioccolaTò dovrà essere articolato in due sezioni: espositiva/commerciale la prima e culturale la seconda, con un programma incentrato sulle radici, sulla storia, sull'utilizzo e sulle declinazioni del cioccolato.

Sezione espositivo/commerciale dovrà ospitare un numero adeguato di punti in Piazza San Carlo e tratto pedonale di via Roma, destinati alla produzione, all'esposizione, alla vendita ed alla degustazione dei prodotti.

Gli spazi dovranno essere allestiti secondo un progetto creativo, distinto e scenograficamente allettante, con una specifica grafica tematica adeguata alla ambientazione autunnale. Tale attenzione progettuale dovrà essere prevista anche per le attività didattico-culturali. Il giudizio su questa parte progettuale concorrerà positivamente alla valutazione finalizzata all'aggiudicazione della gara, secondo i criteri riportati all'articolo 5 del presente capitolato.

I prodotti posti in vendita dovranno essere prioritariamente inerenti alla tradizione locale e piemontese, in subordine italiana ed internazionale, e dovranno garantire la presenza pari ad almeno il 40% di produzione artigianale, di cui almeno il 75% di quella locale e piemontese (Codici Ateco delle imprese artigiane la cui attività è riconducibile alla produzione e alla lavorazione del Cioccolato e della Pasticceria: 56.10.30, 10.71.20, 10.72.00, 10.82.00).

La percentuale minima del 40% degli espositori artigianali deve essere riferita sia al numero degli espositori che agli spazi a loro assegnati, rispetto al numero e allo spazio utilizzato dai grandi produttori.

I produttori artigianali hanno la possibilità di promuovere e vendere direttamente oltre che la produzione artigianale di cioccolato anche quella di pasticceria che meglio si coniuga con CioccolaTò e le sue declinazioni enogastronomiche, coerenti con la filiera produttiva artigianale del territorio.

È ammessa unicamente la vendita, la degustazione, l'esposizione e la creazione di prodotti artigianali di cioccolato oltre alla pasticceria artigianale correlata, gelateria e bevande al cioccolato.

Si richiede altresì che ogni artigiano evidenzi la provenienza, la storia e la tradizione dolciaria di ogni territorio regionale, illustrando le caratteristiche e le peculiarità dei dolci tipici esposti in vendita.

La restante parte sarà riservata ai grandi produttori che troveranno una loro collocazione nell'area di Piazza San Carlo ed eventualmente nel tratto pedonale di

Via Roma per l'esposizione e la vendita dei loro prodotti con un brand coordinato generale di CioccolaTò (All.1).

I grandi produttori per la promozione commerciale e la visibilità con un loro brand e la loro grafica specifica, hanno a disposizione, in funzione delle dimensioni e della tipologia, le seguenti aree:

- a) tratto pedonale di Via Roma con possibilità di utilizzare anche una grafica specifica e con uno spazio dimensionale ridotto, non superiore a metri 4 x 13,5 e di altezza massima di 4 metri;
- b) Piazzale Valdo Fusi con grafica dedicata per la promozione commerciale e visibilità di un loro specifico brand, senza un vincolo di spazio dimensionale per un massimo di 5 metri di altezza.

Gli allestimenti sia del punto a) che del punto b) per ogni edizione dovranno essere sottoposti a preventiva approvazione da parte della stazione appaltante.

Sezione contenuti culturali

Potrà prevedere lo sviluppo delle seguenti aree tematiche:

- *divulgativa*: convegni, conferenze ed incontri su temi collegati al cioccolato; coinvolgimento delle istituzioni museali/culturali torinesi per mostre, visite guidate, proiezioni di filmati, rassegne cinematografiche a tema;
- *didattica per adulti* con la possibile organizzazione di laboratori di cucina, lezioni tematiche;
- *didattica per bambini* con possibili laboratori di manipolazione, area bimbi, racconti di fiabe e attività varie di animazione collegate al cioccolato;
- *proposte enogastronomiche* realizzate in collaborazione con esercizi pubblici e strutture ricettive della città;
- *proposte di intrattenimento e spettacolo* (es.: presenza di personaggi noti che propongono eventi collegati al cioccolato, concerti, rappresentazioni teatrali, animazione, concorsi, giochi a premi, etc.).

Tutte le attività potranno essere svolte nell'area della manifestazione in uno spazio dedicato e allestito a cura del soggetto partecipante, oppure essere realizzate in altre aree della città adatte ad ospitare le manifestazioni. L'arco temporale dovrà essere comunque coincidente con ogni edizione di *CioccolaTò* o in alternativa dovrà essere funzionale come attività preparatoria all'evento.

Il programma culturale per ognuna delle 7 potenziali edizioni dovrà comprendere di minima almeno:

2 incontri tematici;

4 attività laboratoriali per adulti;

10 momenti dedicati ai bambini;

2 proposte enogastronomiche in collaborazione con esercizi pubblici e strutture ricettive;

4 proposte di intrattenimento e spettacolo;

Caratteristiche dell'allestimento

Il luogo della manifestazione dovrà essere adeguatamente allestito in maniera coordinata sia nella sezione commerciale e sia in quella culturale.

Il progetto complessivo dovrà essere scenograficamente consona ed adeguato alla conformità urbanistica e agli elementi di arredo urbano presenti nell'area utilizzata. I progetti di allestimento dovranno essere **coordinati in un unico colore prevalente (a titolo di esempio - ecrù) e con una linea grafica dedicata e armonizzata alle caratteristiche tipologiche della manifestazione e architettoniche delle aree in cui essa avviene**. Poiché Piazza San Carlo necessita di particolare attenzione allestitiva, oltre alle prescrizioni sopra descritte, si richiede di prevedere:

1. il rispetto del cono visivo: Piazza Castello – Piazza Carlo Felice;
2. la creazione di n. 2 portali verso Via Roma e Piazza Carlo Felice che fungano da ideale ingresso al “villaggio” di CioccolaTò;

3. la realizzazione di n. 2 “quinte graficate” quali naturali scenografie di testata, del lato di ingresso da Via Roma e da Piazza CLN, per piazza San Carlo, ed in modo analogo per i segmenti di Via Roma, di altezza minima pari a metri 1,5;
4. per la parte artigianale e commerciale il progetto allestitivo deve tenere conto di un funzionale spazio fra una struttura e l'altra e prevedere un massimo di 27 mq per ogni modulo base;
5. la predisposizione di una zona di rispetto di fronte alle due chiese: San Carlo e Santa Cristina;
6. la realizzazione di schermature per le aree di servizio, conferimento rifiuti ed eventuali locali tecnici accessori;
7. non sarà ammesso qualsiasi elemento allestitivo realizzato con gonfiabili;

Al fine di garantire un livello superiore degli allestimenti, verrà prevista, in sede di valutazione del progetto, anche una specifica attribuzione di punteggio riferita alla natura tipologica e qualitativa delle costruzioni temporanee, con particolare attenzione all'aspetto di progettazione architettonica realizzato con specifico progetto dedicato all'iniziativa.

Per lo spazio espositivo riservato ai grandi produttori, non rientranti negli spazi coordinati, si lascia eventualmente la facoltà di utilizzare il proprio brand e conseguentemente la propria grafica specifica e dedicata, ma si subordina alla approvazione di un progetto di dettaglio per ogni edizione sulla natura dell'allestimento proposto (All. 2).

Inoltre, l'operatore economico dovrà allestire uno spazio dedicato alla Città di Torino e alla promozione turistica, per consentire la comunicazione istituzionale e l'accoglienza, la cui grafica specifica e i contenuti dovranno essere concordati con gli Uffici del Gabinetto della Sindaca.

L'operatore economico dovrà presentare un piano di promozione e comunicazione dettagliato per l'ambito locale, nazionale ed internazionale. Il piano di comunicazione e promozione locale è da ritenersi qualificante e obbligatorio, pertanto, per l'Area *Torino Città, Città Metropolitana di Torino e Italia Nord-Ovest*, non si prevede un punteggio specifico da assegnare (lettera b del comma 3 dell'art. 5 del presente capitolato).

Lo sviluppo e l'incremento dell'attività del piano di promozione e comunicazione, proposto in sede di bando e valido per tutte le edizioni, concorrerà alla valutazione di gara secondo i criteri riportati all'articolo 5 del presente capitolato.

Due mesi prima di ogni singolo evento l'offerente dovrà presentare al RUP e al DEC:

- il programma specifico e dettagliato delle iniziative e degli eventi didattico-culturali;
- il correlato piano di promozione;
- il progetto allestitivo di dettaglio.

Nello specifico, si precisa che gli allegati 1 e 2 determinano le aree e le superfici massime destinate all'iniziativa, che potranno essere occupate anche solo in parte, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La manifestazione CioccolaTò verrà realizzata e ampliata a sette potenziali edizioni a partire da ottobre/novembre 2017 fino al 2020 (4 edizioni), con la possibilità di

successivo affidamento fino al 2023 (ulteriori 3 edizioni) fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14, della durata di massimo 10 giorni a cavallo di due week end, il tutto allestito nella storica e suggestiva Piazza San Carlo e tratto pedonale di Via Roma, oltre Piazzale Valdo Fusi per i grandi produttori.

L'apertura al pubblico della manifestazione dovrà essere prevista tutti i giorni della settimana con orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00; domenica, festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Tali orari potranno essere ampliati o subire variazioni previo accordo con la Città.

Il valore della concessione ammonta a Euro 269.000,00 (oltre IVA 22%) quale importo a base di gara, ai sensi degli artt. 167 e 35 del D.Lgs 50/2016, tenendo conto dell'opzione di ulteriore affidamento.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016 oltre alle associazioni culturali e alle associazioni sportive.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs..

In tal, caso l'offerta dovrà:

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;

contenere l'impegno, qualora non dichiarato in istanza, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla

composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016. Inoltre si prevede, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, che le attività essenziali che devono essere direttamente svolte dall'offerente o da un partecipante nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, siano le seguenti attività:

- Contrattualizzazione degli operatori economici;
- Progettazione della sezione di eventi didattico-culturali;

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e relativi allegati nonché a quanto previsto dalla lettera d'invito.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO Servizio Affari Generali Normative Forniture e Servizi**, Piazza Palazzo di Città n. 1, su cui dovrà essere indicato il nome e la ragione sociale/denominazione sociale del concorrente e la scritta:

CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA APERTA

OGGETTO: "Affidamento in concessione marchio CioccolaTò e gestione dell'evento"

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

1) Istanza di partecipazione (All. 3) alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata al **Servizio Gabinetto della Sindaca** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a. Iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b. codice fiscale/partita I.V.A.;
- c. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- d. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora

- non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f. l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
 - g. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati, e di aver preso visione ed avere piena cognizione dei luoghi in cui saranno organizzati i vari eventi;
 - h. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
 - i. di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto e di impegnarsi in fase di aggiudicazione di incaricare a proprie spese un tecnico di fiducia con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e di realizzazione di ogni singola manifestazione, che sia in possesso di tutte le qualifiche per predisporre il piano di sicurezza dell'evento per ogni edizione e il coordinamento ai sensi del D.L. 81/2008 (testo sicurezza sul lavoro) e s.m.i.. Il soggetto incaricato, che dovrà essere accettato dall'Ente appaltante dopo verifica dei requisiti da predisporre in fase di gara, avrà il compito di coordinare tutte le attività di montaggio, smontaggio delle strutture, di verifica dell'esecuzione degli impianti per quanto concerne la sicurezza ed essere a disposizione h 24 durante le manifestazioni. Eventuali altri oneri relativi alla sicurezza che dovessero rendersi necessari, oltre a quelli già indicati nel presente capitolato, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore;
 - j. l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara;
 - k. di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni inserite nel presente capitolato speciale;
 - l. dichiarazione ai sensi dell'art. 171 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, di impegnarsi al finanziamento dell'iniziativa e successiva attuazione del piano finanziario e nel rispetto dei tempi previsto dallo stesso;
 - m. di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a euro 10.000.000,00 per sinistro per evento;
 - n. di impegnarsi al rispetto del **Patto di integrità (All. 6)** delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013/07699/004

(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);

- o. che a proprio carico e a carico del soggetto organizzatore della manifestazione con attività di vendita su area pubblica come sopra individuato, non sussistono debiti scaduti, precedenti alla presente procedura, relativi alla COSAP e TARI, nonché non sussistono debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;
- p. dichiarazione del rispetto dell'art. 15 del presente capitolato;

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di partecipazione:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2) Copia della ricevuta attestante l'avvenuto sopralluogo obbligatorio rilasciata dalla Città di Torino.

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere richiesto al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento a mezzo PEC all'indirizzo: gabinetto.sindaco@cert.comune.torino.it. Detto sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal titolare, dal legale rappresentante o da loro delegati di cui va trasmessa relativa procura con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante.

3) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria

L'operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016, da cui si evince:

- a) elenco dei servizi analoghi (mostre, manifestazioni, eventi), nel triennio 2014-15-16, da cui deve risultare almeno un evento agroalimentare con durata analoga alla presente iniziativa che comprenda almeno un week end e di valore uguale o superiore a € 40.000,00;
- b) il totale del fatturato nell'ultimo triennio di riferimento dal quale si deve riscontrare un importo complessivo pari almeno alla base di gara della presente procedura e quantificato in Euro 269.000,00 (oltre IVA 22%);
- c) che l'offerente risulti essere già in possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi legati all'attività professionale svolta in modo ordinario e consecutivo, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettera c del D. Lgs 50/2016.

4) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di Euro 5.380,00, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6.

5) Ricevuta comprovante il versamento di € 20,00 a favore dell'ANAC, previsto per appalti di importo pari o superiore a 150.000,00 (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it).

6) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac-simile allegato al presente capitolato (**All. 4**).

7) Patto di integrità (All. 6) sottoscritto dal legale rappresentante della ditta;

8) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere

generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

9) D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (**All. 8**). A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (**All. 7**) che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
- b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file DGUEgara../2016.xml, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

BUSTA 2 “PROGETTO TECNICO”

Presentazione in busta chiusa e sigillata, recante la dicitura “CONTIENE PROGETTO TECNICO”, del progetto seguendo le linee guida indicate all'art. 1 del presente capitolato di gara, **in particolar modo si dovrà tenere conto dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 5 del presente capitolato (criteri di aggiudicazione)**

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” (All. 5)

in busta chiusa e sigillata recante la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA” *a firma del legale rappresentante (in caso di ATI di tutti i legali rappresentanti), consistente in un canone, espresso in euro, che sarà corrisposto all'amministrazione per la manifestazione oggetto del presente bando.*

Il canone offerto dovrà essere pari o superiore all'importo a base di gara, pari ad Euro 269.000,00 (duecentosessantanove mila/00) oltre IVA 22% quale importo a base di gara, ai sensi degli artt. 167 e 35 del D.Lgs 50/2016, tenendo conto dell'opzione di ulteriore affidamento.

Non saranno ammesse offerte in ribasso.

Il canone totale, oggetto della presente offerta economica, rappresenta l'importo da corrispondere in relazione alla realizzazione di sette appuntamenti, di cui quattro negli anni 2017-2020, con possibilità di affidamento di ulteriori tre edizioni.

Il canone complessivo dovrà essere corrisposto suddividendolo fino a un massimo di 7 versamenti da effettuarsi 30 giorni prima di ogni singolo appuntamento.

Nel caso di mancato riaffidamento della concessione è da intendersi che l'onere in capo al concessionario deve essere riferito ai soli primi 4 versamenti annuali.

Il canone dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza prevale, ed è vincolante per l'offerente, l'indicazione del canone più favorevole per l'amministrazione.

L'Amministrazione si avvarrà della procedura di soccorso istruttorio così come disposto dal comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente che vi ha dato causa, e che intende regolarizzare, è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, stabilita nel bando, nella misura dell'uno per mille del valore della gara, per un importo pari ad Euro 269,00.

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere; dette integrazioni dovranno essere prodotte, dall'operatore economico, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne chiede comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

Sono in particolare da considerarsi regolarizzabili le dichiarazioni e gli elementi di cui al punto 1) "istanza di partecipazione" dalla lett. a) alla lett. p) e dei punti: 2) copia della ricevuta dell'avvenuto sopralluogo; 3) capacità economica e finanziaria/capacità tecnica e professionale; 4) cauzione provvisoria; 5) ricevuta ANAC; 6) dichiarazione di ottemperanza; 7) patto di integrità; 8) documento PASSOE; 9) DGUE.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In particolare non sono sanabili: la mancanza di integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, ovvero irregolarità relative alla loro chiusura; entrambe tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte

Non possono essere sanate le carenze afferenti l'offerta tecnica ed economica.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

ART . 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro dell'Amministrazione oggetto del servizio.

ART . 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione del marchio "CioccolaTò" per le 7 potenziali edizioni suddivise negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 ed eventualmente 2021, 2022 e 2023 sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, calcolata come di seguito con l'avvertenza che gli eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 70 Punti

OFFERTA ECONOMICA: 30 Punti

OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo 70 Punti, ripartiti sulla base seguente:

1) Sezione commerciale - Max punti 35 attribuiti secondo i seguenti sub criteri:

- a) max 20 nel rispetto delle seguenti indicazioni: almeno 40% degli spazi espositivi dovrà essere riservato agli operatori artigianali di piccole e medie dimensioni rappresentanti le eccellenze prioritariamente del territorio locale e piemontese e in subordine nazionale e internazionale;

i 20 punti verranno assegnati in funzione del valore di incremento della percentuale minima pari al 40% degli operatori artigianali presenti all'interno dell'iniziativa. Il punteggio assegnato è determinato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = P_{Max} \times Val_{off} / Val_{Max}$$

dove

P_{off} = punteggio conseguito dal concorrente;

P_{Max} = punteggio massimo previsto (20 punti);

Val_{off} = valore di incremento percentuale della presenza artigianale dell'offerente oltre al 40% obbligatoria;

Val_{Max} = valore massimo offerto di incremento percentuale della presenza artigianale oltre al 40% obbligatoria;

L'allestimento minimale consentito dovrà prevedere gazebo, preferibilmente di colore ecrù e di struttura portante in ferro battuto o alluminio, con copertura tensotesa e teli impermeabili laterali di chiusura sui 4 lati, per il quale non è previsto un punteggio specifico da assegnare.

- b) max 15 per l'aspetto qualitativo degli allestimenti. Il punteggio specifico verrà attribuito per stand di qualità architettonica con studio di progettualità specifica per CioccolaTò. Sarà valutata principalmente la progettualità architettonica e la cura dei materiali utilizzati, rivolti alla valorizzazione delle peculiarità e specificità dell'iniziativa, la cura e l'originalità estetica.

2) Sezione contenuti culturali - Max punti 15 attribuiti secondo i seguenti sub criteri:

- a) max 10 qualità della programmazione degli eventi, originalità, varietà;

Sarà valutata principalmente l'attenzione alla valorizzazione delle eccellenze, della tradizione e della storia del cioccolato e la cura e l'originalità delle attività.

- b) max 5 incremento della programmazione degli eventi oltre a quelli di minima previsti da capitolato (minimo 22), quindi:

fino a 2 eventi in più	1 punto
fino a 4 eventi in più	2 punti
fino a 6 eventi in più	3 punti
fino a 8 eventi in più	4 punti
fino a 10 eventi in più ed oltre	5 punti

3) Piano di comunicazione e promozione - Max punti 20 attribuiti secondo una valutazione che tiene conto della quantità di strumenti di comunicazione e della territorialità in cui tale comunicazione è prevista, attribuendo il punteggio nel seguente modo:

- a) max 10 in funzione della tipologia e della quantità di strumenti di comunicazione utilizzati.

La visibilità su manifesti, MUPI, giornali, radio e tv locali è da ritenersi qualificante e obbligatoria, pertanto non prevede un punteggio specifico da assegnare.

I punteggi previsti per la visibilità saranno assegnati secondo la seguente griglia:

- giornali nazionali	+ 1 punto
- radio nazionali	+ 1 punto
- tv nazionali	+ 2 punti
- social network	+ 2 punti
- radio e giornali internazionali	+ 2 punti
- tv internazionali	+ 2 punti

- b) max 10 in funzione della territorialità e della relativa copertura del piano di comunicazione. La territorialità verrà valutata in funzione della seguente attribuzione di punteggio:

La comunicazione in *Torino Città, Area della Città Metropolitana di Torino e Italia Nord-Ovest* è da ritenersi qualificante e obbligatoria, pertanto non prevede un punteggio specifico da assegnare.

Italia Nord-Est: + 4 Punti

Nazionale su tutto il territorio italiano: + 2 Punti

Internazionale con particolare attenzione ai paesi confinanti: + 4 Punti

La promozione e la comunicazione della manifestazione dovrà precedere ogni singola edizione di almeno 30 giorni e durare fino alla conclusione dell'iniziativa.

La valutazione dei **criteri qualitativi dell'offerta tecnica**, di cui ai punti 1b) e 2a), sarà effettuata con il metodo dell'attribuzione discrezionale dei punteggi da parte di ciascuno dei commissari componenti la commissione giudicatrice, nel rispetto del punteggio massimo attribuito dal presente capitolato al criterio di valutazione considerato. Il punteggio definitivo di ciascun criterio ottenuto da ogni concorrente sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 30 Punti

L'offerta economica consiste in un canone (espresso in euro) che il concorrente offre all'amministrazione quale corrispettivo per l'utilizzo del marchio e la gestione complessiva degli eventi.

Il canone offerto dovrà essere pari o superiore all'importo a base di gara, pari ad Euro 269.000,00 (duecentosessantannovemila /00) oltre IVA 22% quale importo a base di gara, ai sensi degli artt. 167 e 35 del D.Lgs 50/2016, tenendo conto dell'opzione di ulteriore affidamento.

Non saranno ammesse offerte in ribasso.

Il canone totale, oggetto della presente offerta economica, rappresenta l'importo da corrispondere in relazione alla realizzazione di sette appuntamenti negli anni 2017-2023.

Il canone complessivo dovrà essere corrisposto suddividendolo in 7 versamenti con la modalità prevista dall'art. 15 del presente capitolato.

Nel caso di mancato riaffidamento della concessione è da intendersi che l'onere in capo al concessionario deve essere riferito ai soli primi 4 versamenti annuali.

La migliore offerta economica sarà determinata secondo la seguente formula:

$$P_{conc} = P_{max} \times R_{offconc} / R_{max}$$

dove:

P_{conc} = punteggio conseguito dal concorrente

P_{max} = punteggio massimo previsto (30 punti)

$R_{offconc}$ = rialzo offerto dal concorrente, calcolato dall'Amministrazione e risultante dalla differenza fra canone offerto ed espresso in euro dal concorrente e il canone posto a base di gara

R_{max} = rialzo più alto offerto

La concessione del servizio sarà aggiudicata all'offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione giudicatrice sarà composta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e del regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 357 (approvato dal C.C. in data 10/09/2012 e modificato in data 31.03.2016).

Trattandosi di affidamento in concessione con corresponsione del canone a favore dell'Amministrazione la commissione non procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L. 241/1990.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa**, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) a corredo dell'offerta pari al 2% del valore della concessione, pari ad Euro 5.380,00 (art. 93 c. 1 del D. Lgs. 50/2016). Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 6, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% del valore aggiudicato della concessione costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: a) la decadenza dell'affidamento; b) l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; c) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e

per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 8 - SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le parti di servizi che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

Presentazione documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione:

- a. la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di diffimità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

Altri obblighi

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, per le attività di somministrazione che prevedono la preparazione e la cottura di cibo che possono generare fumi e/o odori, svolgerle col minor impatto possibile sull'ambiente circostante concordando con l'Amministrazione i dettagli di tali attività al fine di prevenire eventuali problemi.

Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

ART. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 12 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, dal ricevimento della diffida, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere, entro 24 ore e compatibilmente con la durata temporale della manifestazione, alla corretta esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

ART. 13 - PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di

segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate come di seguito indicato a titolo esemplificativo dunque non esaustivo, per ogni violazione e per ogni edizione:

- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi all'allestimento del sistema nel suo complesso con particolare riferimento alle tempistiche, le autorizzazioni e i permessi, le caratteristiche tecniche di qualità e di sicurezza: da € 500,00 a € 3.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relative alla manutenzione e pulizia della location della manifestazione: da € 100,00 a € 3.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relative alla stipulazione di assicurazioni, al rispetto delle norme tutte a tutela dei lavoratori e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti: da € 500,00 a € 3.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi allo smontaggio dell'allestimento e ripristino del suolo, al termine della manifestazione: da € 100 a € 1.000,00;
- Inosservanza del rispetto della percentuale di presenza degli operatori artigianali dichiarati in sede di offerta di gara: da € 500 a € 1.000,00 per ogni operatore mancante.

L'elenco sopra descritto è da intendersi indicativo e non esaustivo; l'Amministrazione si riserva di procedere con analoghe modalità in caso di ulteriori inosservanze o non conformità alle prescrizioni previste nel presente capitolato.

Il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione dei contratti per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve i contratti durante il periodo di efficacia degli stessi qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali saranno risarcite mediante il pagamento alla Civica Amministrazione, fatta salva la facoltà della stessa di rivalersi sulla cauzione definitiva, oltre ad eventuali risarcimenti del danno arrecato.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni dei contratti, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Come indicato nel presente capitolato, successivamente al primo contratto per lo spazio temporale compreso dal 2017 al 2020, sarà possibile procedere, da parte della stazione appaltante, al rinnovo dello stesso per il successivo triennio 2021-2023.

Tale rinnovo è subordinato alla verifica del preciso e puntuale rispetto delle condizioni prescritte dal presente capitolato di gara, oltre che all'assenza di contestazioni legate alle penali previste dal precedente articolo.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni dei contratti, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione dei contratti.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto dei contratti, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente capitolato.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve i contratti, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 16 - PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il pagamento del canone di concessione offerto dovrà essere liquidato dall'aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della Città di Torino. La Città provvederà all'emissione della stessa almeno 45 giorni prima di ogni appuntamento oggetto del presente bando.

Le modalità di pagamento saranno indicate dal Servizio scrivente nella trasmissione della fattura e come meglio riportato negli artt. 3 e 5 del presente capitolato.

ART. 17 - RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 60 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi.

ART. 18 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI - SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione dei contratti, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (**All. 4**).

Prima dell'avvio dell'esecuzione, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato 6 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 6, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

NOTA

Ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis D. Lgs. 81/2009 e s.m.i. le disposizioni del punto B non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del decreto legislativo 81/2008. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si

intende l'entità presunta dei lavori, servizi rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dell'esecuzione.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. I contratti non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 20 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

ART. 21 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 22 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento del servizio gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Direttore
Paolo LUBBIA

Il Responsabile del Procedimento
Simone CACCIOTTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Emilia OBIALERO

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA AREA CIOCCOLATÒ: PIAZZA SAN CARLO E VIA ROMA**
- ALLEGATO 2 - PLANIMETRIA AREA GRANDI PRODUTTORI: PIAZZALE VALDO FUSI**
- ALLEGATO 3 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**
- ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA**
- ALLEGATO 5 - OFFERTA ECONOMICA**
- ALLEGATO 6 - PATTO DI INTEGRITÀ**
- ALLEGATO 7 - D.G.U.E.**
- ALLEGATO 8 - ISTRUZIONI UTILIZZO D.G.U.E.**